R.G. 94 000 081/2013

Santonga n.

| Czon. | N |     |
|-------|---|-----|
| •     | • | : . |
| Rep.  | N |     |



KARLLARTI OLOGOG LEG BRON'NI

#### IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in persona del G.O.T., Avv. Salvatore Caradonna, ha pronunziato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 94000081 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza del 29 ottobre 2015 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

1'RA

legale rappresentante p.t.

e

in persona del
legale rappresentante p.t.

e

marciello, Raffaela Frontino e Pasquala Lamacchia in
virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo

J./

ih

#### CONTRO

del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa virtù di mandato in calco alla comparsa di costituzione e risposta.

OGGETTO: opposizione a decreto ingluntivo

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in osseguio al novellato art. 132 c.p.c. Clò posto giova ricordare che con atto di citazione notificato 11 20.02.2013, 1 sigg ti proprio e quale legale rappresentante pro-tempore del proponevano opposizione decreto ingiuntivo provvisoriamente 171/2012, emesso su istanza della Banca dal giudica del Tribunale di Foggia -Sez. Dist. di Trinitapoli 11 14/12/2012, munito di formula esecutiva in data 08.01.2013 e notificato. 1'11.01.2013 ed il 15.01.2013, con il quale veniva ingiunto alla predetta società, in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante guale parte finanziata, ed allo stosso e in qualită di fideiussori della stessa, di pagare alla ricorrente, con vincolo

ytall

2

b

colidalo tra loro e senza dilazione, la somma di 8 304.318,59 oltre interessi al tasso convenzionale, e comunque nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108 del 1996, dal 01.04.2011 al saldo, per capitale residuo del contratto di mutuo fondiario per not. stipulato a Trinitapoli 1'8.07.2009

n. rep. racc. n

Deducevano gli opponenti la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dello scopo legale.

Deducevano ancora gli opponenti la violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., la nullità della clausola "interessi uso piazza", l'indebità applicazione della commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso di usura.

- Gli opponenti, pertanto, chiedevano l'accoglimento dolle seguenti conclusioni:
- in via preliminare sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo, perché l'opposizione è fondata su idonea prova scritta e perché in caso di prosecuzione dell'esecuzione il danno sarebbe grave ed irreparabile. Con la provvisoria esecuzione infatti la convenuta Banca potrebbe attivare una procedura esecutiva contro gli odierni opponenti spogliandoli di ogni loro bene, risultando così gravoso al termine del presente giudizio ristabilire lo status quo ante;

y Line /

S+06S39EY0:A

nel mérito, previo accortamento e conseguente dichiarare nullità, declaratoria: l'imammissibilità e l'improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le consequenze di legge; ovvero revocare il decreto ingiuntivo nr. 171/12 per le ragioni in premessa accoglimento dalla **c**busnob e comunque in accertare e riconvenzionale cosl proposta, l'inestatonza, 1111coità, dichiarare illegittimità, nullità e annullabilità contratto di mutuo fondiario per violazione dello scopo logale redatto a ministero del in data 08.07.2009 repertorio

3) accertare e dichiorare l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo n. 4045603 per violazione scopo legale, redatto a ministero del reportorio nr. raccolta 1) L' 1 accertare e dichianane che il contratto di mutuo fondiario è stato creato per il risanamento ed il risanamento della posiziono debitoria portata dal due contratti di finanziamento pre-esistenti a dall'esposizione in conto corrente;

> per l'effetto dighiarare mullo lo stosso contratto di mutuo ed inesistente posizione debitoria derivante;

- per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo apposto accentando e dichiarando l'inesistenza del debito principale e quindi della collegata garanzia fideiussoria;
- 4) accertare e dichiarare l'inefficacià, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 D. Lgs. 01.9.93 n. 385, delle variazioni d'interesse ultralogale, delle provvigioni di massimo acoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
  - scoperto trimestrale applicate, nonché degli interessi ultralegali ottenute mediante antergaziono e postergazione delle valuto;
  - l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra il in relazione a la Banca in relazione alla clausolo di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
  - determinare il costo effettivo annuo, nonché
    il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del
    rapporto bancario;
- 5) acceptare e dichiarare, por l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati

dol ricalcolo che potrà essere effettuato in sede

5

l

di C.T.U. tecnico- contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da produrai da parte della banca opposto (singole schede di "movimento" del conto corrente sul quale sono riportate le partite creditorie e debitorie", ex art. 210 e 211 c.p.c. con riferimento al conto corrente di corrispondenza di cui è causa.

- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare "la Banca convenuta al risarcimento del danni patiti dagli opponenti, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 2043 e 2058 c.c. da determinarsi in corso di causa;
- lá condannare convenuta Bança, provia rettifica del 29790 contabile, alla restituzione in favore della correntista e per l'effetto in favore dell'opponente per dollo di ragione, quanto somme illegittimamente addobitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria de determinarsi in corso di causa, oltre interessi sino al

ZZ/6 6

h

P. 7.19

- condonnare la opposta al risarcimento dei danni in favore doll'opponente conseguenti alla mangata comunicazione delle variazioni della condizioni economiche apportate nel corso del rapporto impugnato;
- condamnare la convenuta Banca al risarcimento per abusiva concessions danno credito, abusiva segmalazione dei nominativi nella Centrale Rischi, nonché ex art. 96 c.p.c.;
  - Banca, come condamnare rappresentuta, al risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura che sara meglio specificata in corso di causa, o quell'altra ancora che sarà mitenuta equa e giusta, oltre ed in ogni caso alla rivalutazione del credito e degli interessi legali;
- condaphare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenza di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 luglio 2013, si costituiva in giudizio la Banca contestando

chiedendo l'avvorsa opposizione · integralmente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

P.8<19

- rigettare la proposta opposizione ed ogni
  preliminare richiesta ivi contenuta , como
  inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto improcedibile e non provata;
- rigettare ogni avversa domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio.

La domanda principale formulata dall'opponente è volta all'accertamento e alla declaratoria di nullità del mutuo è fondata e merita accoglimento.

Dall'elaborato peritale, che si condivide in quanto frutto di una indagine accurata ed immune de censure e vizi logici, è emerso che con i primi due contratti di mutuo fondiario, si era attuato un rientro dello ecoperto di conto corrente, mentre con il terzo contratto di mutuo fondiario si è proceduto, da un lato allà estinzione dei primi due contratti di mutuo e dall'altro al rientro dello scoperto di conto corrente rimanente.

realth non siano mai state erogate at correntista ma

June /

EEG IT CORD ON TH ERFT AFFR WITCHICKNY OF ACCES

legale dalla presente pronunzia al soddisfo.

Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata formulata domanda niconvenzionale volta ad ottenere dalla Banca opposta, pravia rettifica del saldo contabile, la restituzione della

somme da questa indebitamente riscossa per interessi

Jan //

9

la

siano solo ed esclusivamente servite per ripianare lo scoperto di conto corrente.

Consegue, pertanto, che la stipula dei contratti di mutuo fondiario, in quanto diretta a ripianare i debiti del correntista nei confronti della Banca mutuante ed a sostituire debiti chirografari con debiti assistiti da garantie reali e personali, appare viziata sorto il profilo causale e così affetta da nullità ex art. 1418 c.c. (Cfr. Wrib. Nola 18.06, 2008; Trib. Latina Sez. Terracina 11.08.2008 n. 326).

La declaratoria di nullità dei contratti di mutuo comporta, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.


Va, altresi, ordinato alla Banca mutuante la cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia del contratto di mutuo, con consequente condanna della atessa alla restituzione in favore della opponente della somma di C 61.704,46 corrispondente alle rate di mutuo pagate tra il 2008 ed il 2011 oltre interessi al tasso

ultralegali, spese, commissioni massimo scoperto applicate durante il rapporto di conto corrente.

Dall'elaborato peritale, le cui conclusioni sono da condividere, è amerso che sia la copia benestare all'apertura di conto corrente n. 1562 sottoscritta in data 13.10.1993, sia le condizioni generali sono priva della pattuizione e sottoscrizione delle condizioni economiche da applicare al contratto di conto corrente (tassi debitori, tassi creditori, commissioni massimo scoperto, spese di tenuta conto ecc.).

E' emerso, altresi, che il documento sottoscritto in data 13 attobre 1993 non contiena la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori o debitori, bensì all'art. 7 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per gli interessi debitori c quella annuale per gli interessi creditori.

Pertanto, correttamente il C.T.U. ha provveduto nella rielaboraziono del saldo conto ed applicare, per il periodo dal 01.01.2002 al 05.12.2011 per i tassi debitori (operazioni attivo per la Banca) il tasso BOT minimo, come previsto dall'art. 117 del T.U.B comma 7 lettera a; mentre per i tassi creditori (operazioni passive per la Banca) ha applicato il



of au./l

ed è stata applicata la capitalizzazione semplice degli interessi creditori.

Nolla fattispecie in giudizio in difetto di prova di una convenzione scritta regolante ex art. 1284 c.c. La determinazione della misura degli interessi occorre operare una sostituzione legale dei tassi applicati dalla convenuta, applicando il tasso legalø, dell'ultimo comma dell'art. 1284 c.c., per il periodo antecedente al 9/7/1992 data di entrata in vigore della legge n. 154/92 e, per il perlodo successivo (stante il meccanismo di automatica sostituzione previsto dall'art. 5 L. 154/1992 e dall'art. 117 comma 7 T.U. 385/1993), "il rasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali omeasi nei dodici mesi precedonti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive".

La normativa è contenuta nel Testo Unico Bancario. Va, altresì, evidenziato che è ormai pacifico che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è da riteneral pattuizione illegittima per i contratti bancari stipulati in data anteriore al 22.4.2000 come è quello in contestazione, in quanto contrastante con la previsione dell'art. 1283 o.c. secondo cui in mancanza di usi normativi contrari "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti

1252771880

P.12719

3

almeno per sei mesi", mentre nella fattispecie in esame l'anatocismo veniva accordato anteriormente alla scadenza degli interessi stessi e con acadenza meno che semestrale.

La Corte di Cassazione con le note decisioni del 1999 (sent. del 16.03.1999, n. 2374 e del 30.03.1999 n. 3096, corroborate pol da Cass. 11 novembre 1999, n. 12507) precedente consolidato orientamento, ha 11 della pratica l'illegittimità affermato capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in tutti i rapporti di conto corrente bancario, in quanto fondata su un uso negoziale e non già su un uso normativo (pssia una norma consustudinaria di Valenza. generale) e come tale inidonco a derogare lo limitazioni poste all'anatocismo dall'art. 1283 c.c. divieto di pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi e di periodizzazione inferiore al semestre).. A seguito del mutamento di indirizzo del Collegio, il Governo ha emanato il d. 1gs. 4 agosto 1999, n. 342 il quale con l'art. 25 co. 2, ha introdotto il comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TO bancario) prevedendo, quanto alle modalità di calcolo degli interessi bancari, che "il CICR stabilisco modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'eseroizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti

W

gli.//

della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) emanata il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile del 2000, la guale senza sancire per il futuro l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti corrente con saldi debitori ha, però, previsto (art. 2) che la periodicità nel conteggio degli interessi nelle operazioni di conto corrente bancario sia stabilità contrattualmente per iscritto e che sia la medesima per gli interessi creditori e debitori nonché, espressamente, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabilità, sul saldo finale del conto corrente.

L'art. 6 della suddetta deliberazione ha, altresì, previsto che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi dovono essere specificamente approvate per iscritto, mentre l'art. 7 ha disposto che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera dovevano essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si earebbero prodotti a decorrere dal successivo l'auglio 2000.

L'art. 25, co. 3, d. lgs. 342 del 1999 aveva previsto una sanatoria delle clausole relativo alla produzione di

lic

Interessi contenute nei contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della delibera prevista dal 2° comma dell'art. 120 T.U. 385/1993, ma è noto che la Corte costituzionale, con sentenza del 17.10.2000, n. 425 ha dichiarato l'incostituzionalità di detta norma per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 1, 5° comma, l. n. 128 del 1998 (mancanza della delega ad operare modifiche ed integrazioni dal T.U. bancario emanato con d. 1gs. 385 dol 1993).

Pertanto, a seguito di questa decisione del giudice delle leggi è tornato in auge il revirement della Cassazione per il solo periodo precedente alla delibera CICR con le relative implicazioni giurisprudenziali (v. Cassaz. Baz. I. Bent. n. 13739 del 18.9.2003). Inoltre, la Corte di Cassazione a sezioni unito, con la sentenza n. 21095 del 4.11.2004 ha chiarito che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca attinge anche quelle contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale della primavera del 1999 che, come detto, ha negato la sussistenza di un uso normativo al riguardo.

Con la declaratoria di nullità della clausola anatocistica va, quindi, negato il diritto della banca ancho alla capitalizzazione annuale degli interessi passivi, in quanto non sussiste alcuna possibilità di integrazione legale del contratto con clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità.

Può essere, pertanto, adcolta la domanda riconvenzionale con cui la società opponente ha chiesto il ricalcolo del saldo del conto corrente.

Rilevate le nullità di cui sopra, il saldo finale del rapporto di conto corrente va rideterminato.

Fra le due ipotesi di saldo finale elaborate dal C.T.U., le cui conclusioni sono da condividere perchè scevre da vizi logici, quella accoglibile è la prima ipotesi, vale a dire quella che parte dal saldo negativo alla data del 01.02.2002 rilevabile dal primo estratto conto disponibile.

Pertanto, alla data del 05.12.2011 vi era un credito della opponente pari ad E 118.609,34 che la Banca dovra restituire al cliente.

Su tale importo in base all'art. 2033 c.c. spettano i chiesti interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziala fino al saldo. E tanto perché non si ravvisa il presupposto della mala fede dell'accipiens, cui la norma subordina la decorrenza degli interessi al pagamento, giacchè la buona fode si presume a può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte del ricevente il pagamento, dell'inesistenza del suo diritto al pagamento stesso e tale valutazione deve effettuarsi in riferimento alla situazione in cui l'accipiens versa al momento della ricezione del pagamento.

2//

M

L'opponente ha formulato domanda di condanna della Banca opposto:

a) al risarcimento dei danni patiti in relazione agli artt. 1337,1338,1366,1376,2043 e 2058 da determinarsi in corso di causa;

b)al risarcimento dei danni conseguenti la mancata comunicazione delle variazioni delle condizioni economiche apportate nel corso del rapporto di conto corrente;

c) al risarcimento del danno per abusiva concessione del credito, abusiva segnalazione dei nominativi alla Centrale rischi, nella misura non inferiore ad e 100.000/00 per ogni abggotto segnalato e comunque in via equitativa.

Tali domando vanno rigettate in quanto del tutto generiche, non circostanziate da alcuna deduzione specifica e del tutto afornita di prova.

Quando poi alla segnalazione alla Centrale Rischi non è certo se tale segnalazione sia effettivamente avvenuta, né quando sia stata effettuata.

Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.

Lo spose di lite stante la parziale soccombenza roclproca, vonno componsate nella misura di un terzo, per i restanti tre terzi vanno posto a carico dell'opposta e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

a/2/1

W

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.T., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Mai citazione in opposizione a decrete ingiuntivo, del 19 febbraio 2013 nei confronti di Banca q in persona del legale rappresentante p.t. così provvede;

- accoglie l'opposizione;
- dichiara la nullità dei contratti di mutuo fondiario;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- ordina alla opposta la cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia del contratto di mutuo;
- condanna l'opposta al pagamento in favoro della opponente somma di 6 61.704,46 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronunzia al soddisfo;
  - domanda xiconvenzionale accoglimento della proposta, condanna la Banca in persona del legale rappresentante al pagamento in favore del della somma di € 118.609,34 dalla data della domanda giudizinria sino al saldo; rigetta ogni ulteriore domanda proposta dagli opponenti;

12-MAR-2015 12:27 Da: P.19/19 S+06S59EY0:A 1522771880 STUDIO MARCIELLO

condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opponenti di due terzi delle spose e componsi di giudizio che liquida, nella già ridotta misura di duc terzi, in € 9.946,00 di cui € 993,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,C.N.A. ed IVA come per legge che distrae in favore degli Avv.ti Upo Marcialo, Rendalo Componenti

pone le spese di C.T.U., già liquidate, definitivamente a carico della opposta.

a dichiaratisi anticipatari,

Così deciso in Foggia, 11 febbraio 2016

Il G.O.

Avv. Salvatore Caradonna

TRIBUNALE ORDINALIO PU MAGICIA

Depositato in osuscriberia il 18/2/31

dott. Vite Antonello LOSITO